

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1352 del 28 OTT. 2022

DIREZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Presa d'atto della delibera n. 1514 del 21.10.2022 dell'ASP di Enna.

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

L'estensore

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Castello

Il Direttore della Struttura
Dott.ssa ~~Antonella~~ Giuseppina Cianchino
U.O.S. PROVVEDITORATO
D.SSA GIUSEPPINA CIANCHINO

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 27 OTT. 2022

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
- Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario
Massimo Cicero

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 28 OTT. 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Gaetano Sirna, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 38/gab. del 19/09/2022, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che con nota del 21/10/2022 l'Asp di Enna ha notificato la delibera n. 1514 del 21/10/2022 relativa alla "Presa d'atto del provvedimento della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, acquisito al protocollo ASP n. 0107107 del 21/10/2022" con il quale è stato notificato il provvedimento di misura cautelare emesso dalla Procura di Palermo con divieto per le ditte Healthech s.r.l., VIVISOL s.r.l. e ad Althea S.P.A. di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per un anno;

Rilevato che le ditte VIVISOL s.r.l. e Althea S.P.A., a seguito delle aggiudicazioni disposte con le allegate delibere n.241 del 23/04/2015 e n. 243 del 07/03/2019 dell'ASP di Enna, quale *Capofila del Bacino Sicilia orientale* della gara centralizzata relativa al "Servizio di Assistenza Domiciliare Respiratoria (ADR)" (lotti 1 e 2), recepite da questa ASP di Ragusa rispettivamente con deliberazioni n.1212 del 12/06/2015 (lotto 1), n.1431 del 09/07/2015 (lotto 2) e n.1408 del 28/05/2019, forniscono "in service" particolari servizi di Assistenza Domiciliare Respiratoria (ADR) per i pazienti di questa ASP e, precisamente, entrambe le ditte un servizio di *ventiloterapia meccanica domiciliare* e la sola VIVISOL un servizio di *ossigenoterapia a lungo termine a domicilio e di noleggio di concentratori di ossigeno portatile*;

Considerato che la ventiloterapia è utilizzata nel trattamento dell'insufficienza respiratoria di particolari patologie quali asma, insufficienza respiratoria acuta, insufficienza respiratoria cronica, ipertensione polmonare arteriosa, distrofie muscolari, miopatie, obesità, SLA mentre la somministrazione di ossigeno domiciliare è utilizzata nei soggetti con bassi livelli di ossigeno a riposo e dunque di pazienti con BPCO, ma anche con grave insufficienza cardiaca, fibrosi polmonare o neoplasie polmonari;

Che nella maggioranza dei casi la assegnazione di tali prodotti/servizi, su indicazione dei competenti medici specialistici, risultano essere indispensabili e talvolta salvavita;

Rilevato che le suindicate tipologie di fornitura in capo alle ditte Vivisol ed Althea sono effettuate "per somministrazione" su Accordo Quadro di Bacino ed in atto risultano assegnate a pazienti rilevati, nelle condizioni cliniche propedeutiche ad ottenere tale supporto specialistico, in n° totale di 758 assistiti (*giusta mail del 26/10/2022 del Responsabile dell'Assistenza Integrativa e Protesica di Ragusa, Dott.ssa Patrizia Camillieri*);

Considerato che nella citata deliberazione n.1514 del 21/10/2022 l'ASP di Enna non ha fornito alcuna indicazione operativa sulla modalità di effettuazione di tale interdizione e che conseguentemente, in assenza di indicazioni da parte dell'ASP di Enna, bisogna rifarsi alla eventuale giurisprudenza o prassi giuridica esistente in merito;

Che sull'argomento è stata rilevata la sussistenza solo di un parere dell'AVCP del 2008 e di un Parere del Consiglio di Stato Sezione Terza dell'11 gennaio 2005, recante per titolo "1 Gennaio 2005 - parere - Consiglio di Stato - sezione III* (richiesta di parere formulata dal Ministero per le Attività Produttive in materia di applicazione delle misure cautelari interdittive previste dagli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. 231/01 - definizione della portata di tali misure ed effetti per le società controllate o partecipate -effetti per le associazioni temporanee di imprese, per i gruppi europei di interesse economico e per i consorzi stabili di imprese - applicabilità a contratti già conclusi - applicabilità a contratti di service - non estensione alle partecipate e/o controllate del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione a seguito di provvedimento riferito alla sola capogruppo - responsabilità di altre società rientranti nel gruppo" che ha così argomentato alla luce del rilevato commento << **Ambito oggettivo di applicazione** Il primo problema posto all'attenzione del Consiglio di Stato concerneva l'individuazione del tipo di attività preclusa dalla sanzione interdittiva del "divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio", prevista dall'art. 9, co. 2, lett. c) del d. lgs. n. 231/2001 ed irrogabile, ai sensi dell'art. 45, c. 1, dello stesso decreto, anche quale misura cautelare. In particolare, la questione era la seguente. Gli effetti interdittivi previsti dall'art. 9, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/01 sono applicabili ai soli eventuali nuovi appalti ai quali la società (colpita da misura interdittiva) potrebbe partecipare, o colpisce anche gli appalti già affidati alla stessa ed attualmente in corso di esecuzione?. In altri termini, la società nei confronti della quale è stata emanata una sentenza che le vieta di contrattare con la PA non può più partecipare alle nuove gare indette da Pubbliche amministrazioni o non può neanche svolgere attività per le quali la fase selettiva è già stata perfezionata? Sul punto il Consiglio di Stato, prendendo le mosse dalla ratio dell'istituto della misura cautelare, ha ritenuto che, la misura cautelare è preordinata a prevenire il rischio di commissione di illeciti della stessa indole (art. 45, co. 1, decreto legislativo n. 231/2001), pertanto, il divieto non può che riguardare la futura attività negoziale che il soggetto intenda porre in essere dopo l'adozione del provvedimento interdittivo. Apparirebbe, invece, estranea alla ratio della norma un'estensione del divieto anche all'esecuzione di contratti già

conclusi prima della misura cautelare. Pertanto, nel caso di misura cautelare il “divieto di contrarre” si colloca come divieto di stipulare nuovi contratti, e non come divieto di portare ad esecuzione, o ad ulteriore esecuzione, contratti già precedentemente perfezionati. Ovviamente, resta impregiudicata, in capo alla P.A., la possibilità di procedere all’annullamento in via di autotutela dei pregressi atti di aggiudicazione, ove ne ricorrano gli specifici presupposti.

Ritenuto, in esecuzione del citato provvedimento giurisdizionale di divieto di contrarre con la PA delle citate, di dover procedere all’ interruzione dei rapporti contrattuali intercorrenti con le citate Ditte a decorrere dal 21/10/2022, di fornire le seguenti indicazioni operative:

- far carico ai Direttori Medici di Distretto e al Direttore della Farmacia Territoriale di questa Azienda di comunicare immediatamente ai pazienti che utilizzano il servizio delle suddette ditte di scegliere, per il tramite del medico prescrittore e/o Dirigente medico aziendale, un nuovo fornitore tra le altre ditte aggiudicatrici di cui alle delibere 1212 del 12/06/2015 e 1431 del 09/07/2015 di recepimento della delibera n.241 del 23/04/2015 dell’ASP di Enna (Capofila Bacino Sicilia orientale,, relativa all’aggiudicazione della gara centralizzata “Servizio di Terapia Respiratoria Domiciliare”, facendo presente che nel caso in cui il paziente non fosse disponibile al cambio questa ASP non potrà assumere alcun onere economico in merito.

Ritenuto, altresì, nelle more del completamento dell’ attività di riconversione degli utenti all’utilizzo di prodotti diversi da quelli in uso forniti dalle ditte Vivisol ed Althea, e limitatamente al suddetto periodo, di dover garantire l’approvvigionamento del materiale di consumo necessario per l’utilizzo tramite le citate Ditte, come da parere del Consiglio di Stato sopra riportato, **considerato** che trattasi di sistemi nella gran parte salvavita per cui non risulta possibile, considerata l’essenzialità della fornitura, una immediata sospensione del servizio per coloro che già ne fanno uso, disponendo, nel contempo, la sospensione del pagamento degli eventuali canoni di noleggio ed altro (non rientranti nella fornitura del citato materiale di consumo dedicato).

Dato atto che il Direttore dell’U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto della delibera n. 1514 del 21/10/2022 relativa al “*provvedimento della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, acquisito al protocollo ASP n. 0107107 del 21/10/2022, con il quale è stato vietato a Healthech s.r.l., a VIVISOL s.r.l. e ad Althea S.P.A. di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per un anno*”.

Dare atto che questa ASP di Ragusa ha recepito le allegate deliberazioni n.241 del 23/04/2015 e n. 243 del 07/03/2019 dell’ASP di Enna, quale Capofila del Bacino Sicilia orientale della gara centralizzata relativa al “*Servizio di Assistenza Domiciliare Respiratoria (ADR)*” (lotti 1 e 2), rispettivamente con le deliberazioni n.1212 del 12/06/2015 (lotto 1), n.1431 del 09/07/2015 (lotto 2) e n.1408 del 28/05/2019.

Prendere atto del Parere dell’1.01.2005 reso dal Consiglio di Stato in merito alla problematica della applicazione delle misure interdittive previste dagli artt. 45 e seguenti del Dlgs 231/01.

Disporre, in esecuzione del citato provvedimento giurisdizionale di divieto di contrarre con la PA delle citate, di dover procedere all’ interruzione dei rapporti contrattuali intercorrenti con le citate Ditte a decorrere dal 21/10/2022, fornendo le seguenti indicazioni operative:

- far carico ai Direttori Medici di Distretto e al Direttore della Farmacia Territoriale di questa Azienda di comunicare immediatamente ai pazienti che utilizzano il servizio delle suddette ditte di scegliere, per il tramite del medico prescrittore e/o Dirigente medico aziendale, un nuovo fornitore tra le altre ditte aggiudicatrici di cui alle delibere 1212 del 12/06/2015 e 1431 del 09/07/2015 di recepimento della delibera n.241 del 23/04/2015 dell’ASP di Enna (Capofila Bacino Sicilia orientale,, relativa all’aggiudicazione della gara centralizzata “Servizio di Terapia Respiratoria Domiciliare”, facendo presente che nel caso in cui il paziente non fosse disponibile al cambio questa ASP non potrà assumere alcun onere economico in merito.

Precisare, nelle more del completamento dell’ attività di riconversione degli utenti all’utilizzo di prodotti diversi da quelli in uso forniti dalle ditte Vivisol ed Althea, e limitatamente al suddetto periodo, di dover garantire

l'approvvigionamento del materiale di consumo necessario per l'utilizzo tramite le citate Ditte, come da parere del Consiglio di Stato sopra riportato, **considerato** che trattasi di sistemi nella gran parte salvavita per cui non risulta possibile, considerata l'essenzialità della fornitura, una immediata sospensione del servizio per coloro che già ne fanno uso, disponendo, nel contempo, la sospensione del pagamento degli eventuali canoni di noleggio ed altro (*non rientranti nella fornitura del citato materiale di consumo dedicato*).

Stabilire di trasmettere copia del presente atto alle ditte interessate Althea e Vivisol.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare al suddetto provvedimento giurisdizionale.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Gaetano Sirna



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Emanuele Marcello Dieli